

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il provvedimento in esame, in conformità a quanto previsto dall'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private – di seguito *Codice* o *CAP*), garantisce l'attuazione della disciplina del danno non patrimoniale, predisponendo la redazione di una Tabella unica nazionale per la liquidazione della componente biologica e di tre distinte tabelle per quella morale, per i valori minimi medi e massimi dei moltiplicatori, per ciascun punto e ciascuna classe di età.

Lo schema di decreto tiene conto delle modifiche apportate dal nuovo testo di legge sostituito dall'articolo 1, comma 17 della legge 4 agosto 2017, n. 124 all'articolo 138 del *Codice* e delle successive modifiche formali di recente introduzione ad opera del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che all'articolo 3-ter ha nuovamente novellato l'articolo 138 del *Codice*.

In particolare, con tale ultimo intervento normativo è stata disposta la divisione dell'originario unico decreto recante la Tabella Unica Nazionale delle menomazioni all'integrità psico-fisica e del valore pecuniario da attribuire ai singoli punti di invalidità, in due distinti regolamenti: uno, riportante la tabella unica nazionale delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; l'altro, riportante la tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso con al conseguente riassegnazione delle deleghe regolamentari.

La prima prevede, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (ora delle imprese e del made in Italy), con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, la predisposizione con decreto del Presidente della Repubblica di una specifica Tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tra dieci e cento punti; la seconda, invece, prevede, su proposta del Ministro dello sviluppo economico (ora delle imprese e del made in Italy), di concerto con il Ministro della giustizia, sentito l'IVASS, la predisposizione con decreto del Presidente della Repubblica di una specifica Tabella, unica su tutto il territorio della Repubblica, del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso.

Per quanto attiene al contenuto, il presente schema di decreto è composto da quattro articoli e da due allegati (Allegato I e Allegato II).

L'articolo 1, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale delle lesioni di non lieve entità conseguenti ai sinistri di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, reca nello specifico, al comma 1, l'adozione:

- a) delle tavole contenenti i coefficienti moltiplicatori e demoltiplicatori del punto per il calcolo del danno biologico e del danno morale, di cui all'allegato I;
- b) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere da a) a d) del decreto



legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - tabella del danno biologico, di cui all'allegato II, tabella 1;

c) della tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità, comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso, incrementato del danno morale nei valori minimo, medio e massimo, ai sensi dell'articolo 138, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 209 del 2005 - tabella del danno biologico comprensiva del danno morale, di cui all'allegato II, tabella 2.

All'aggiornamento e alla modifica della Tavola 1. B, contenente l'individuazione del coefficiente demoltiplicatore demografico di riduzione per l'età, derivanti da aggiornamenti e modifiche alle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT e al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, si provvede con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentito l'IVASS (comma 2).

L'articolo 2 stabilisce come dato economico di base il valore previsto, per il primo punto di invalidità all'età zero, dall'articolo 139, comma 1, lettera a), ultimo periodo del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

L'articolo 3 dispone la liquidazione del danno biologico temporaneo sulla base dell'articolo 139, comma 1, lettera b), e comma 5, del decreto legislativo n. 209 del 2005 (comma 1) con il relativo incremento per il danno morale ricompreso tra il 30 e il 60 per cento del danno biologico temporaneo (comma 2).

Al riguardo, si evidenzia che, ai fini della determinazione dell'importo per la diaria da inabilità temporanea, per ragioni di coerenza sistematica, è stato mutuato lo stesso valore previsto dalla corrispondente norma primaria per le lesioni di lieve entità (rivalutato secondo l'indice ISTAT ad aprile 2022), maggiorato di una percentuale per danno morale che va dal 30 al 60 per cento.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'Allegato I reca la determinazione dei coefficienti moltiplicatori del punto per il calcolo della componente biologica e morale del danno non patrimoniale. Sotto tale profilo, si rammenta che le regole di valutazione del danno non patrimoniale devono tenere conto, secondo quanto previsto dall'articolo 138, comma 2, del decreto legislativo n. 209 del 2005, della consolidata giurisprudenza di legittimità: ciò significa una bipartizione del danno non patrimoniale nelle due componenti del danno biologico e del danno morale.

Inoltre, tenuto conto degli altri principi e criteri elencati dalla medesima disposizione settoriale e, in specie, che il valore economico del punto è funzione crescente della percentuale di invalidità e decrescente rispetto all'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalità elaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pari all'interesse legale, sono state predisposte le tabelle relative al moltiplicatore biologico (Tavola 1.A) e al demoltiplicatore demografico (Tavola 1.B), individuati per ciascun grado di invalidità e in corrispondenza dell'età del soggetto leso.

La Tavola 2 reca, invece, la tabella contenente il moltiplicatore del danno morale, per valori minimi, medi e massimi, al fine di garantire una specifica personalizzazione del danno.



L'Allegato II è costituito dalle tabelle come di seguito indicate:

1. Tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso (articolo 138, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere da a) a d) del decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209).

2. Tabella unica nazionale del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo punto di invalidità comprensivo dei coefficienti di variazione corrispondenti all'età del soggetto leso aumentata del danno morale nei valori minimo (tabella 2.A), medio (tabella 2.B) e massimo (tabella 2.C), (articolo 138, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 07 settembre 2005, n. 209).

In merito ai profili di interesse finanziario, non si ravvisano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica posto che le novità introdotte con la disposizione di cui sopra hanno un impatto esclusivamente sugli operatori dei settori interessati (imprese di assicurazione e riassicurazione e sedi giudiziarie): al legislatore delegato è richiesto, in sostanza, di mantenere il livello dei risarcimenti in linea con quello di fatto riconosciuto nelle sedi giudiziarie.

In linea generale, quindi, l'introduzione di una Tabella Unica Nazionale per entrambi i settori non può che migliorare la situazione complessiva, sia dal punto di vista delle relazioni impresa assicurativa/danneggiato, sia con riferimento ai costi del contenzioso. Di conseguenza, la tabella consente di ridurre notevolmente i margini di discrezionalità nonché l'incertezza sui valori dei risarcimenti, svolgendo un punto di riferimento certo per la determinazione dei valori economici dei danni da macrolesioni, nell'esercizio stragiudiziale e giurisprudenziale dei risarcimenti danni.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

